

REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3
“GENOVESE”

DELIBERAZIONE N. **198**

DEL **11 APR. 2016**

OGGETTO: Stipula di accordo contrattuale con la “Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione”– Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - per l'erogazione di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello. Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- con deliberazione n. 1836 del 30/06/2000 l'Azienda approvava la stipula del contratto, per la concessione in locazione alla Fondazione “Salvatore Maugeri” Clinica del Lavoro e della Riabilitazione – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito per brevità “Fondazione Salvatore Maugeri”) dei locali aziendali della Struttura Sanitaria siti in Via Missolungi, n. 14 di Genova Nervi per l'attività di assistenza, ricerca biomedica applicata e formazione continua di personale qualificato;
- la Fondazione “Salvatore Maugeri” risulta autorizzata, con provvedimento del Comune di Genova n. 141 del 20/10/2005, per n. 67 posti letto (di cui n. 62 posti letto di degenza e n. 5 posti letto di Day Hospital riabilitativo) e, con successivo provvedimento del Comune di Genova n. 276 del 22/04/2014 di trasformazione posti letto, per una capacità ricettiva complessiva di n. 67 posti letto, di cui n. 62 di degenza riabilitativa e n. 5 di degenza riabilitativa alcolologica;
- la Fondazione “Salvatore Maugeri” risulta accreditata con provvedimento della Regione Liguria n. 1246 del 17/11/2006, e successivo provvedimento di rinnovo dell'accREDITAMENTO n. 448 del 20/04/2012, come da ultimo modificato con provvedimento n. 1047 del 07/08/2014 di variazione dell'accREDITAMENTO di posti letto, ferma restando la capacità complessiva di 67 posti letto (di cui 62 posti letto di degenza riabilitativa ordinaria e n. 5 di degenza riabilitativa alcolologica);
- in forza della DGRL n. 133 del 13/02/2007, questa Azienda è stata individuata quale capofila per la stipula dei contratti per l'acquisizione delle prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello delle altre AASSLL liguri;
- questa Azienda, con accordo contrattuale stipulato per il periodo 01/06/2007 – 31/05/2010, in forza di deliberazione n. 432 del 6/04/2009, affidava ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis e 8 quinquies del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502, alla Fondazione “Salvatore Maugeri” l'erogazione, nei locali anzidetti, delle prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello al fine di assicurare all'utenza adeguati livelli assistenziali riducendone la mobilità extra regionale;
- con deliberazione n. 1185 del 13/08/2010 l'Azienda, nelle more di una rivalutazione dei contenuti contrattuali, procedeva alla proroga del contratto di cui all'oggetto, già in essere con la Fondazione “Salvatore Maugeri”, sino al 31/12/2010 e contestualmente approvava l'Appendice di modifica all'art. 7;
- con successive deliberazioni n. 246 del 15/03/2011 e n. 819 del 22/06/2011, l'Azienda procedeva ad ulteriori proroghe del contratto di cui all'oggetto, già in essere con la Fondazione “Salvatore Maugeri”, per i periodi dal 01/01/2011 al 30/04/2011 e dal 01/05/2011 sino al 30/09/2011;
- con deliberazione n. 1558 del 9/6/1997 questa Azienda stipulava una convenzione con la Fondazione “Salvatore Maugeri” per l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale e specialistiche a favore dei degenti del proprio centro di Nervi, da effettuarsi presso l'Ospedale di



- Recco e la Struttura di Genova Nervi e in forza di successivi atti deliberativi da ultimo con deliberazione n. 3 del 19/1/2011 veniva stipulata detta convenzione per l'anno 2011;
- con deliberazione n. 1445 del 24/12/2008 questa Azienda stipulava un protocollo d'intesa per il periodo dal 01/11/2008 sino al 31/12/2011 con la Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione per la promozione dell'integrazione delle attività riabilitative dei due poli riabilitativi dell'Asl 3 Genovese, e più specificatamente il Polo riabilitativo pubblico, operante presso l'Ospedale "La Colletta" di Arenzano e il Polo riabilitativo privato convenzionato, gestito dalla Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione e operante presso l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi;
 - con deliberazione n. 1314 del 30/11/2011, l'Asl 3 procedeva alla proroga tecnica del citato accordo per il periodo dal 01/10/2011 al 31/10/2011 e contestualmente procedeva alla stipula di nuovo accordo contrattuale, per il periodo dal 01/11/2011 sino al 31/12/2012, per prestazioni riabilitative erogate al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini dei quali è titolare delle quote capitarie ed anche per conto di ASL 1 Imperiese, ASL 2 Savonese e ASL 5 Spezzino che l'hanno incaricata di procedere;
 - il nuovo accordo contrattuale, giusta deliberazione n. 1314 del 30/11/2011, "Effettuazione di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello" è comprensivo degli allegati A1 e A2 aventi ad oggetto rispettivamente "Protocollo intesa per l'integrazione delle attività riabilitative" e "Protocollo operativo per l'effettuazione di prestazioni di diagnostica strumentale e specialistiche a favore dei ricoverati presso la Struttura gestita dalla Fondazione presso l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi", è stato successivamente rinnovato in ultimo per l'anno 2015 con deliberazione n. 281 del 28/04/2015 anche per conto di ASL 1 Imperiese che l'ha incaricata di procedere;
 - con nota del 8/10/2015, id 124352 in data 13/10/2015, agli atti, il Direttore del Dipartimento di Patologia Clinica ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo contrattuale di cui allo schema di accordo contrattuale allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e ha comunicato che il corrispettivo, per l'effettuazione di prestazioni di diagnostica strumentale (esami di laboratorio) di cui all'allegato A2 dell'accordo contrattuale ammonta presumibilmente a complessivi € 100.000,00=;
 - con nota del 8/10/2015 id 144104319, agli atti, il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.13 ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo e ha comunicato che il corrispettivo, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale (quali ad es. ECG e/o Ecocardiografie etc), di cui all'allegato A2 del citato accordo, ammonta presumibilmente a complessivi € 4.000,00=;
 - con nota del 12/10/2015, prot. n. 123838, agli atti, la Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione comunicava la propria disponibilità alla stipula dell'accordo contrattuale in oggetto per l'anno 2016;
 - con nota del 9/11/2015 id 44591503, agli atti, il Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo contrattuale di cui allo schema di accordo contrattuale allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 - con nota di posta elettronica del 22/12/2015, agli atti, il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo alle medesime condizioni e con le stesse modalità della precedente annualità per le prestazioni diagnostiche erogate e cioè con una quantificazione del corrispettivo, per l'effettuazione di indagini di diagnostica strumentale radiologica di cui all'allegato A2 del citato accordo, pari a complessivi € 15.000,00=;
 - con nota del 23/12/2015, id 45422172, agli atti, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole alla stipula per il periodo 01/01/2016 - 31.12.2016, dell'accordo contrattuale di cui allo schema allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, alle medesime condizioni previste dal contratto in vigore nell'anno 2015:
 - numero di posti letto 62

- giornate di degenza da contrattualizzare fino ad un massimo di 18.980
- budget per l'anno 2016 pari ad € 4.655.000,00= in linea con l'anno 2015;
- con note in data 8/01/2016 prot. n. 2130, in data 20/01/2016 prot. n. 7840 e in data 25/01/2016 prot. n. 10154, agli atti, rispettivamente l'Asl 4 Chiavarese, l'Asl 5 Spezzino e l'Asl 2 Savonese hanno comunicato di non avvalersi per l'anno 2016 delle prestazioni di cui all'accordo contrattuale in oggetto;

Considerato che:

- il fabbisogno di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale in regime di ricovero ordinario per i residenti della ASL 3 Genovese non può essere soddisfatto dalle competenti strutture sanitarie della stessa, come risulta dalla deliberazione n. 479 del 21/07/2015;
- l'Asl 1 Imperiese ha comunicato il proprio fabbisogno di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale da acquisire a favore di cittadini residenti nel proprio ambito di competenza sulla base di accordo contrattuale con struttura privata, stipulato dall'ASL 3 Genovese quale capofila, come previsto dalla DGRL n. 133 del 13/02/2007, nei limiti annuali a fianco della stessa indicati:
 - ASL 1 Imperiese: cittadini residenti nella provincia di Imperia
 - Fino a un numero massimo di 108 giorni di degenza per una spesa quantificata pari a € 28.000,00=
 - Ricoveri per riabilitazione ortopedica solo previa autorizzazione diretta dell'ASL 1 Imperiese (nota prot. Asl 3 n.15523 del 3/02/2016);

Visto l'art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuta la necessità di :

- autorizzare la stipula dell'accordo contrattuale con la "Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione"– Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Pavia, Via Salvatore Maugeri 4, per l'erogazione di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, secondo le modalità di cui allo schema contrattuale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016, ammontano a complessivi € 4.655.000,00=;
- autorizzare l'introito presunto della somma di € 119.000,00= derivante dal presente provvedimento per l'attività di cui all'allegato A2 dell'accordo contrattuale;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

D E L I B E R A

Per quanto meglio esposto nella parte motiva,

1. di autorizzare la stipula, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, dell'accordo contrattuale con la "Fondazione Salvatore Maugeri

Clinica del Lavoro e della Riabilitazione”- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – con sede legale in Pavia, Via Salvatore Maugeri 4, per l’erogazione di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello, secondo le modalità di cui allo schema contrattuale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

2. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento ammontano a complessivi € 4.655.000,00= a gravare sul Bilancio di esercizio 2016 conto n. 135.005.015 aut. n.^{237/9}
3. di autorizzare l’introito presunto della somma di € 119.000,00=derivante dal presente provvedimento per l’attività di cui all’allegato A2 dell’accordo contrattuale, da registrare sul Conto n. 215.045.020 del Bilancio 2016 mediante autorizzazione n. ⁹²
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, alla Direzione del Presidio Ospedaliero Unico, alla Direzione del Dipartimento di Patologia Clinica, alla Direzione del Dipartimento Diagnostica per Immagini, alle Strutture Complesse Recupero e Rieducazione Funzionale, Bilancio e Contabilità, Centro di Controllo Direzionale ed al Distretto Socio Sanitario n. 13, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di trasmettere copia del contratto sottoscritto alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione Liguria;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
7. di dare atto che la presente deliberazione è composta di n. 4 (quattro) pagine e dell’allegato “A” di n. 15 (quindici) pagine per complessive n. 19 pagine.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luciano GRASSO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO ff.
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Rag. Maria Angela CANEPA)

Publicata all’Albo dalla data
del **11 APR, 2016**
Il Responsabile



**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 GENOVESE E
LA FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA
RIABILITAZIONE –ISTITUTO SCIENTIFICO DI GENOVA NERVI PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIABILITAZIONE
FUNZIONALE DI II LIVELLO.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, con sede in Via A. Bertani 4, 16125 Genova, (codice fiscale n. 03399650104), di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Dottor Luciano Grasso, il quale sottoscrive il presente accordo in forza dei poteri spettantigli per legge,

E

La Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione (di seguito denominata Struttura) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con sede in Via Salvatore Maugeri 4, 27100 Pavia, (C.F. e P.IVA 00305700189), nella persona del Legale Rappresentante Prof. Gualtiero Brugger, nato a Lecco il 02/05/1944, domiciliato presso la sede legale della Fondazione,

PREMESSO CHE

- le parti hanno sottoscritto in data 18.4.2000 un contratto di locazione per il periodo 7.3.2000-7.3.2030 per l'utilizzo da parte della Fondazione della Struttura Ospedaliera di Via Missolungi 14 in Genova Nervi (di seguito denominato anche Struttura) di proprietà dell'ASL 3 Genovese per l'attività di assistenza, ricerca biomedica applicata e formazione continua di personale qualificato, in coerenza con gli obiettivi e scopi istituzionali di un IRCCS, come formalizzato con deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 1836 del 30/06/2000;
- la Fondazione "Salvatore Maugeri" risulta autorizzata, con provvedimento del Comune di Genova n. 141 del 20/10/2005, per n. 67 posti letto (di cui n. 62 posti letto di degenza e n. 5 posti letto di Day Hospital riabilitativo) e, con successivo provvedimento del Comune di Genova n. 276 del 22/04/2014 di trasformazione posti letto, per una capacità ricettiva complessiva di n. 67 posti letto, di cui n. 62 di degenza riabilitativa e n. 5 di degenza riabilitativa algologica;
- la Fondazione "Salvatore Maugeri" risulta accreditata con provvedimento della Regione Liguria n. 1246 del 17/11/2006, e successivo provvedimento di rinnovo dell'accreditamento n. 448 del 20/04/2012, come da ultimo modificato con provvedimento n. 1047 del 07/08/2014 di variazione dell'accreditamento di posti letto, ferma restando la capacità complessiva di 67 posti letto (di cui 62 posti letto di degenza riabilitativa ordinaria e n. 5 di degenza riabilitativa algologica);
- in forza della DGRL n. 133 del 13.2.2007 l'ASL 3 Genovese è stata individuata quale capofila per la stipula dei contratti per l'acquisizione delle prestazioni di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello per conto delle altre AASSLL liguri;
- l'ASL, con accordo contrattuale stipulato per il periodo 1.6.2007-31.5.2010 (deliberazione n. 432 del 6.4.2009), prorogato al 31.12.2010 (deliberazione n.1185 del 13.8.2010), nelle more di una rivalutazione dei contenuti contrattuali, affidava alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'erogazione di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello, nei sopra citati locali, al fine di assicurare all'utenza adeguati livelli assistenziali, riducendone la mobilità extraregionale;
- con successive deliberazioni n. 246 del 15/03/2011 e n. 819 del 22/06/2011 l'ASL, permanendo l'interesse a dette prestazioni, procedeva ad ulteriori proroghe del suddetto accordo contrattuale, per i periodi dal 01/01/2011 al 30/04/2011 e dal 01/05/2011 sino al 30/09/2011 e determinava con deliberazioni aziendali n. 863 del 29/6/2011 e n. 925 del 29/6/2011 i budget assegnati alla Fondazione per l'anno 2011 per attività regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- con deliberazione n. 1314 del 30/11/2011 l'ASL procedeva per le motivazioni di cui sopra, alla proroga tecnica del citato accordo per il periodo 01/10/2011 al 31/10/2011 e contestualmente

procedeva alla stipula di nuovo accordo contrattuale, per il periodo dal 01/11/2011 sino al 31/12/2012, per prestazioni riabilitative erogate a al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini di cui è titolare delle quote capitarie ed anche per conto di ASL 1 Imperiese, ASL 2 Savonese e ASL 5 Spezzino che l'hanno incaricata di procedere;

- con deliberazioni n. 402 del 17/05/2012, n. 457 del 24/05/2012 e n. 567 del 21/06/2012 venivano assegnati i budget alla Fondazione per l'anno 2012 per attività regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- con deliberazioni n. 245 e n. 246 del 23/04/2013 venivano assegnati i budget provvisori per l'anno 2013 per attività regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- con deliberazione n. 685 del 2/12/2013 l'ASL procedeva alla stipula di nuovo accordo contrattuale per l'anno 2013 per prestazioni riabilitative erogate a al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini di cui è titolare delle quote capitarie ed anche per conto di ASL 1 Imperiese e ASL 5 Spezzino che l'hanno incaricata di procedere;
- con deliberazione n. 227 del 15/04/2014 e n. 265 del 6/05/2014 veniva assegnato il budget provvisorio per l'anno 2014 per attività regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- con deliberazione n. 546 del 3/09/2014 l'ASL procedeva alla stipula di nuovo accordo contrattuale per l'anno 2014 per prestazioni riabilitative erogate a al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini di cui è titolare delle quote capitarie ed anche per conto di ASL 1 Imperiese che l'ha incaricata di procedere;
- con deliberazioni n. 157 e 158 del 11/3/2015 venivano assegnati i budget provvisori per l'anno 2015 per attività regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- con deliberazione n. 281 del 28/04/2015 l'ASL procedeva alla stipula di nuovo accordo contrattuale per l'anno 2015 per prestazioni riabilitative erogate a al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini di cui è titolare delle quote capitarie ed anche per conto di ASL 1 Imperiese che l'ha incaricata di procedere;
- l'ASL 1 Imperiese ha comunicato, per l'anno 2016, il proprio fabbisogno di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale da acquisire a favore di cittadini residenti nel proprio ambito di competenza sulla base di accordo contrattuale con struttura privata, stipulato dall'ASL 3 Genovese quale capofila, come previsto dalla DGRL n. 133 del 13/02/2007, nei limiti annuali a fianco della stessa indicati:

ASL 1 Imperiese: cittadini residenti nella provincia di Imperia

- Fino a un numero massimo di 108 giorni di degenza per una spesa quantificata pari a € 28.000,00=
 - Ricoveri per riabilitazione ortopedica solo previa autorizzazione diretta dell'ASL 1 Imperiese (nota prot. Asl 3 n.15523 del 3/02/2016);
- l'ASL 2 Savonese, l'ASL 4 Chiavarese e l'ASL 5 Spezzino hanno comunicato di non aderire per il 2016 al presente accordo contrattuale;
 - ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'ASL intende ancora avvalersi delle prestazioni erogate dalla Fondazione al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini di cui è titolare delle quote capitarie ed anche per le più sopra citate AASSLL che l'hanno incaricata di procedere per loro conto;
 - tra la ASL e la Fondazione vengono indicati gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione dei servizi di seguito specificati:
 1. gli interventi sanitari di riabilitazione sono diretti al recupero di disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un elevato impegno assistenziale;
 2. il trattamento riabilitativo provvede a:
 - la presa in carico del malato;
 - la sua valutazione;
 - l'elaborazione di un progetto riabilitativo;

-l'effettuazione di un preciso programma d'intervento.
da perseguire attraverso il seguente programma di integrazione dei servizi:

1. con la Struttura Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale della ASL3 Genovese attraverso la condivisione di indicatori di complessità clinica e di processo e, per quanto attiene i pazienti con esiti di chirurgia ortopedica provenienti dalla Struttura Complessa Ortopedia del Presidio Ospedaliero Unico dell'ASL 3, nel rispetto delle modalità di cui al protocollo d'intesa allegato al presente accordo sub A1.;
 2. con la costruzione di percorsi controllati.
- che con DGRL n. 545 del 20/05/2011 vi è stato il *"Recepimento Intesa Stato/Regioni 29.4.2010 sul documento sistema CUP – Linee guida nazionali e dell'intesa Stato/Regioni 28.10.2010. Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2010 – 2012. Adozione del Piano regionale per il governo delle liste di attesa"* a cui l'ASL 3 Genovese ha dato attuazione con deliberazione n. 950 del 21/07/2011;
 - che la durata del presente accordo è fissata dall'01.01.2016 al 31.12.2016 e lo stesso non è tacitamente rinnovabile.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

1. Le parti con il presente accordo determinano il volume massimo di prestazioni e le modalità di assistenza, le tipologie di attività che la Struttura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.
2. Il presente accordo è finalizzato anche alla riduzione della mobilità extra regionale per il recupero e riabilitazione funzionale.

ARTICOLO 2

(Durata ed efficacia del contratto)

1. Il presente contratto ha durata dall'1.01.2016 al 31.12.2016 e potrà essere rinnovato previo provvedimento formale, fermo restando quanto disposto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa sanitaria. Durante la vigenza del presente contratto le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche allo stesso in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice allo stesso adottata con formale deliberazione dell'ASL.
2. Le parti si impegnano, peraltro, sin d'ora ad apportare al presente contratto tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti regionali e/o nazionali e/o regolamenti dell'ASL sia per quanto attiene le tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
3. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno tre mesi.

ARTICOLO 3

(Prestazioni erogabili)

1. La Struttura eroga prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello.
2. Al fine di evitare il fenomeno delle fughe e garantire l'ottimizzazione dei tempi di attesa la Struttura si obbliga a garantire il rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 950 del 21/7/2011 in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 545 del 20/05/2011.
3. La Struttura, come previsto dall'art. 12 del contratto approvato con deliberazione n. 1836 del 30.6.2000 dell'ASL 3 Genovese, si avvarrà di prestazioni di diagnostica e consulenza specialistica a favore dei propri degenti erogate attraverso i laboratori analisi, di radiologia e gli ambulatori di specialistica dell'ASL 3 genovese presenti presso le strutture erogatrici

dell'ASL 3 Genovese, secondo le modalità previste nel protocollo operativo allegato sub A2 al presente accordo.

ARTICOLO 4

(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

1. La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14.1.97 e dalla L.R. 20/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Struttura si impegna ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla Regione ai fini dell'accreditamento stesso, di cui all'art.8 quater del Dlgs 502/92 e s.m.i..
3. La Struttura garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico amministrativo nel rispetto degli standard così come determinati dalla Commissione regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie, di cui alla DGRL n.829 del 21.7.2000 e s.m.i..
4. La Struttura si impegna a comunicare almeno trimestralmente all'ASL l'elenco nominativo del personale distinto per il ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, segnalando opportunamente le variazioni.
5. L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti organizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.
6. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ASL presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura, apposito verbale.
7. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o l'accertamento del mancato possesso dei requisiti di accreditamento e/o la perdita degli stessi comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 5

(Sistema tariffario)

1. Le prestazioni effettuate in regime di ricovero od ambulatoriale dalla Struttura saranno contabilizzate secondo le modalità previste e le tariffe regionali vigenti per gli IRCCS.
2. Le tariffe per prestazioni ambulatoriali potranno subire una diversa articolazione nel caso in cui la produzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale dovesse superare le soglie finanziarie massime previste annualmente dalla Giunta Regionale.
3. Non saranno remunerate prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale effettuate ad assistiti ricoverati entro 30 giorni dalle stesse, in quanto rapportabili all'unicità dell'episodio di ricovero e, pertanto, già remunerate a D.R.G..
4. Rimangono a carico della Struttura tutti i trasporti di pazienti non legati ad emergenza-urgenza.

ARTICOLO 6

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, modalità di effettuazione dei controlli)

1. La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

2. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente accordo.
3. Le parti definiscono contenuti, modalità, tempi e scadenze del debito informativo legate alle prestazioni ed alle attività erogate dalla Struttura in specifico protocollo operativo da sottoscrivere entro e non oltre 60 giorni dalla firma del presente accordo.

Entro lo stesso termine, la Struttura depositerà presso l'ASL i protocolli organizzativi adottati presso ciascuna unità organizzativa, ove per protocolli organizzativi si intendono le modalità di erogazione delle prestazioni ed i relativi indicatori di performance. Tali protocolli dovranno riguardare le patologie più frequenti di ciascuna struttura organizzativa e comunque dovranno corrispondere almeno al 40% della casistica trattata.

4. Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:
 - la Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
 - la Struttura raccoglie e registra, nel rispetto della disciplina relativa alla tutela dei dati personali, le prestazioni rese rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione amministrativa e clinica; è assicurato altresì il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione in via informatica fornite dalla competente Struttura del Dipartimento della Sanità;
 - I Nuclei Operativi di Controllo della ASL possono compiere, con un preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede della Struttura, inerenti il debito informativo, le modalità di registrazione e la codifica delle prestazioni, seguendo i criteri previsti dal "Manuale per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di dimissione ospedaliera" allegato alla DGRL n°1785 del 22 dicembre 2008.

Alla Struttura dovrà essere fornito, con lo stesso preavviso, l'elenco della documentazione richiesta su supporto magnetico e l'indicazione delle date di effettuazione dei controlli;

- I controlli sono effettuati nella Struttura alla presenza ed in contraddittorio con il rappresentante della Struttura stessa e con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione controllata. Le modalità di controllo devono uniformarsi ai principi e alle linee guida fornite dalla "Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie" e riguardano:
 - la coerenza della documentazione amministrativa e clinica
 - l'appropriatezza
 - la coerenza dell'eventuale frazionamento delle prestazioni erogate, in caso di prestazioni ripetute
 - la presenza di documentazione che attesti i motivi di tipo clinico e/o socio assistenziale delle prestazioni che superano la soglia prefissata;
- La selezione delle pratiche da sottoporre a controlli mirati ed il successivo piano di campionamento devono soddisfare i criteri riportati negli allegati 1 e 2 alla DGRL n. 317 del 16.3.2001 e s.m.i.. L'ASL può decidere di ampliare i controlli sulla base dei risultati ottenuti sul campione;
- I risultati delle operazioni di controllo sono riportati in apposito verbale, sottoscritto anche dalla Struttura;
- Dal controllo sulla documentazione attestante le prestazioni può derivare una diversa codifica e classificazione delle prestazioni erogate e, quindi, una diversa valutazione economica delle stesse. In ogni caso la diversa valorizzazione non comporta l'annullamento della prestazione, se documentata. La Struttura può accogliere i rilievi

effettuati e sinteticamente motivati, oppure, sottoscrivendo il verbale, può dichiarare di non accettarli.

Su richiesta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della documentazione oggetto del contenzioso;

- Qualora i rilevati degli addetti al controllo non siano accolti, il rappresentante legale della Struttura potrà inoltrare, entro 30 giorni, le proprie controdeduzioni all'ASL. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i trenta giorni decorrono dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini.
5. In caso di contenzioso relativo ai rilievi effettuati trovano applicazione i seguenti principi in attesa delle linee guida che saranno definite dalla "Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie":
- In caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del legale rappresentante della Struttura, avranno comunque luogo gli effetti economici conseguenti all'attività di controllo;
 - Il Direttore Generale dell'ASL ha la facoltà di giungere ad una conciliazione con la Struttura e le conclusioni di detta conciliazione saranno oggetto di apposito provvedimento. Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo, le pratiche non definite saranno poste all'attenzione di un Collegio di valutazione, all'uopo costituito, che si pronuncerà obbligatoriamente nel termine di 90 giorni dall'affidamento del mandato.
 - Il Collegio di valutazione sarà composto da tre componenti di cui uno nominato dal Direttore Generale della ASL, uno dalla Struttura ed il terzo di comune accordo tra le parti. Nel caso di mancato accordo il terzo componente sarà nominato dal Direttore del Dipartimento Sanità Regione Liguria.
 - Il parere reso dal Collegio è trasmesso a cura della ASL al servizio competente del Dipartimento Sanità che, acquisito, se del caso, il parere della "Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie", decide, prendendo atto del parere espresso dal Collegio ovvero, con adeguata motivazione, discostandosene.
 - La definizione della procedura di conciliazione che deve concludersi entro un periodo complessivo non superiore a sei mesi dal momento della contestazione è condizione di procedibilità per un eventuale ricorso alla competente Magistratura.
 - I controlli inerenti il debito informativo, le modalità di registrazione e la codifica delle prestazioni sono effettuate dall'ASL nel cui territorio è ubicata la Struttura.
 - Resta ferma la facoltà delle AASSLL Liguri di richiedere all'Azienda di ubicazione della Struttura, di effettuare controlli sulla documentazione relativa ai propri assistiti.
6. La Struttura assume la qualifica di titolare del trattamento dati per tutte le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del presente contratto e si impegna al rispetto di tutti i principi stabiliti dal Dlgs n. 196/03 e s.m.i..
7. La Struttura si impegna a monitorare e trasmettere secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall'ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.
8. L'inadempimento ai debiti informativi di cui al presente articolo comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 7

(Posti contrattualizzati e Criteri di remunerazione)

1. Il numero dei posti per prestazioni di riabilitazione neuromotoria di secondo livello messi a disposizione dell'ASL per le diverse tipologie di assistenza è fissato in n.62 così ripartito:

- n. 62 posti di degenza ordinaria.
2. La Struttura si impegna a rendere disponibile il numero di posti contrattualizzati con il presente contratto a pazienti inseriti dall'ASL (e/o per conto dell'ASL 1) nei limiti dei budget indicati.
 3. I budget relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto verranno definiti annualmente, in base alla valutazione dei limiti economico finanziari sulla base delle indicazioni regionali finalizzate all'obiettivo del contenimento della spesa complessiva del Servizio Sanitario Regionale.
 4. L'ASL 3 Genovese si riserva di rivederli (anche per conto dell'ASL 1, sentita in questo caso la stessa), in qualsiasi momento, previa semplice formale comunicazione alla Struttura, sulla base delle suddette eventuali indicazioni regionali in materia di contenimento della spesa sanitaria, fatto salvo ovviamente il pagamento delle prestazioni già erogate delle quali sia già stata riscontrata la regolarità e fermo restando quanto previsto dall'art.9.4 del presente accordo.
 5. Per la definizione del fabbisogno e del conseguente budget annuale delle altre ASL liguri, ASL 3 Genovese provvederà a richiederlo alle stesse, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, ed a comunicarlo alla Struttura.
 6. Il codice di riferimento dei n.62 posti letto di degenza ordinaria è il codice 56 (recupero e riabilitazione funzionale). Detti posti letto sono finalizzati all'erogazione di prestazioni di riabilitazione intensiva di secondo livello oltre che per ASL 3 anche per la ASL 1 Imperiese.
 7. Le prestazioni di Recupero e Riabilitazione funzionale erogate dalla Struttura (Fondazione Maugeri) a cui si riferisce il contratto devono rispondere ai criteri di appropriatezza sotto riportati:
 - gli interventi sanitari di riabilitazione sono diretti al recupero di disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un elevato impegno assistenziale riferibile ad un nursing infermieristico articolato nell'arco delle 24 ore;
 - l'intervento riabilitativo deve essere inteso di almeno tre ore giornaliere ed è erogato da parte del medico specialista in riabilitazione, dai professionisti sanitari non medici della riabilitazione e dal personale infermieristico;
 - tutte le attività assistenziali e riabilitative devono essere documentate e registrate all'interno della cartella clinica riabilitativa, parte integrante del Progetto Riabilitativo Individuale;
 8. Il massimo di prestazioni acquisibili, intese come giornate di degenza in regime di ricovero ordinario ed i criteri di abbattimento rispetto alla tariffa unitaria, in caso di superamento del numero di giornate di degenza stabilite così come previsto dalla citata DGRL 133/2007 art.8 punto d), sono i seguenti:

Codifica	Criterio	Abbattimento in percentuale
Codice 56- degenza ordinaria	Numero giornate di degenza fino a 18.980	0
Codice 56- degenza ordinaria	Numero giornate di degenza da 18.981	100

9. I posti letto a disposizione degli utenti delle Aziende Sanitarie n. 1 "Imperiese" e n. 3 "Genovese" vengono identificati in n. 62 di ricovero ordinario (con codifica: codice 56 – degenza ordinaria).
10. Le giornate di degenza possono essere presuntivamente calcolate in n. 19.088, e così suddivise:
 - n. 18.980 giornate per pazienti residenti nell'ASL n. 3;

- n. 108 giornate per pazienti residenti nell'ASL n. 1 di riabilitazione neuromotoria per un valore economico quantificato pari a € 28.000,00=; i ricoveri per riabilitazione ortopedica solo previa autorizzazione diretta dell'ASL 1 Imperiese.
- 11. La casistica trattata corrisponde a un case-mix che comprende quattro tipi di trattamenti riabilitativi, a cui corrispondono altrettante quattro classi di predittività di degenza, intesa come numero massimo di giornate di degenza per tipo di trattamento:

Trattamenti riabilitativi	Degenza massima	Classe predittività degenza
Protesica elettiva (femore, ginocchio)	16	A
Frattura di femore	23	B
Esiti di stroke	45	C
Altro(neurologici, mielopatie)	45	D

- 12. La percentuale di trattamenti riabilitativi riguardante le patologie ortopediche non deve essere inferiore al 65% tenuta presente la necessità di un elevato turn-over per la protesica elettiva.
- 13. Il superamento delle giornate di degenza, **per ogni singolo ricovero**, rispetto alla classe di predittività in cui si colloca, comporta, dopo la verifica dei Nuclei Operativi di Controllo, l'abbattimento economico delle giornate di degenza in eccesso rispetto al numero contrattualizzato.
- 14. I codici principali utilizzati per la codifica della scheda di dimissione a cui corrisponde un particolare tipo di trattamento riabilitativo ed una classe di predittività di degenza sono i seguenti:

Patologie ortopediche	ICD-IX-CM	Classe predittività
Sostituzione articolazione dell'anca	V4364	A
Sostituzione articolazione del ginocchio	V4365	A
Dislocazione della protesi articolare	99642	A
Postumi di fratture AAI	9054	B
Postumi di frattura del collo del femore	9053	B
Amputazione sotto il ginocchio	V4975	B
Amputazione sopra il ginocchio	V4976	B
Patologie neurologiche acute		
Emiplegia non specificata e emiparesi dell'emisfero dominante	34291	C
Emiplegia non specificata ed emiparesi dell'emisfero non dominante	34292	C
Disfasia (comprensivo sia di afasia che di disartria)	43812	C
Disfagia	7872	C
Ictus	43491	C
Emorragia cerebrale	431	C
Patologie neurologiche		
Paralisi agitante (da intendersi M. di Parkinson)	3320	D
Parkinsonismo secondario	3321	D
Sclerosi Multipla	340	D
SLA	33520	D
Alzheimer	3310	D
Polineuropatia diabetica	3572	D
Polinevrite infettiva acuta	3570	D

Poliradiculoneuropatia cronica infiammatoria (CIDP)	35781	D
Leucoencefalopatia multifocale progressiva	0463	D
Encefalopatia ipertensiva	34631	D
Encefalopatia ipossico-ischemica	7687	D
Quadriplegia	344.0	D
Paraplegia	344.1	D

ARTICOLO 8

(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione; a tal fine la Struttura s'impegna ad adottare un sistema aziendale di miglioramento della qualità.
2. La Struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Commissione Regionale per la Qualità delle Prestazioni Sanitarie e a definirlo nei tempi e nei modi; sarà comunque assicurato il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - Appropriatezza delle prestazioni.

Le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguate alla necessità diagnostico – terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e domiciliare.

Nel caso in cui il paziente necessiti di assistenza domiciliare ad alto contenuto sanitario-assistenziale la Struttura è tenuta a comunicare preliminarmente le dimissioni al medico curante ed ai competenti servizi dell'ASL.

L'ASL è tenuta a promuovere azioni di collaborazione ed integrazione con i medici di medicina generale per assicurare continuità di cura e l'appropriato ricorso alle prestazioni sanitarie.

La Struttura si impegna ad adottare in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni rese; la Struttura s'impegna altresì ad adottare protocolli di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri effettuati.

Qualora l'applicazione di detti protocolli evidenziasse prestazioni di ricovero inappropriate la ASL potrà contestare le prestazioni erogate, secondo le modalità previste dall'articolo 6.

- Tempi di attesa.

La Struttura si impegna a erogare le prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale seguendo il Registro delle prenotazioni gestito dalla Struttura, valutando il caso clinico e la congruità rispetto ai Protocolli Diagnostico-terapeutici-riabilitativi.

Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della Struttura ed all'esterno agli utenti.

La Struttura si obbliga al rispetto dei tempi di attesa di cui alla deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 950 del 21/7/2011 e della DGRL n. 545 del 20/05/2011.

ARTICOLO 9

(Pagamenti)

1. Il pagamento alla Struttura delle prestazioni erogate dovrà essere effettuato entro il termine previsto dalla normativa vigente dalla ricezione delle fatture trimestrali, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nelle fatture stesse, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal direttore amministrativo della Struttura e dal rispettivo responsabile sanitario.
2. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".

3. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. I corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale assegnato ai sensi dell'art.7.1. La Struttura riconosce fin d'ora di non aver nulla a chiedere e pretendere nei confronti sia dell'ASL3 Genovese sia dell'ASL 1 per prestazioni erogate nei confronti dei rispettivi cittadini residenti oltre i limiti dei budget annuali di cui al citato art.7.1 del presente accordo.
5. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualevolta siano in corso contestazioni formali ai sensi degli artt.4 e 6 od accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'ASL può concordare con la Struttura l'erogazione di acconti, tenuto conto delle somme fatturate nel trimestre precedente e dei volumi di attività fissati.
6. Ogni ASL provvederà direttamente alla liquidazione e pagamento delle fatture afferenti ai pazienti residenti sul territorio di propria competenza.

ARTICOLO 10

(Norme applicabili)

1. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

ARTICOLO 11

(Controversie)

1. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, con le modalità stabilite dal presente contratto, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova, che potrà essere attivato solo a seguito di esito negativo del tentativo di composizione in via bonaria e/o amministrativa.

ARTICOLO 12

(Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

1. Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto agli artt.2.2 e 7.1, nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo.
4. In tali casi le parti contraenti hanno facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte ed al Dipartimento della Sanità della Regione.
5. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'ASL, pertanto, non potrà in alcun modo

essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla Struttura per eventuali richieste di terzi.

6. La Struttura si impegna a comunicare, con un congruo anticipo (minimo 15 giorni e, comunque, non inferiore al tempo di attesa massimo), eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo.
7. In riferimento alle previsioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. si fa riferimento alle linee guida di cui alla Determinazione n. 4 del 7.7.2011 art. 4.5.
8. In caso di appalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, autorizzato preventivamente dall'ASL, la Struttura si impegna ad inviare all'ASL copia del relativo contratto unitamente alla dichiarazione del soggetto appaltatore attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:
 - posizione/i assicurativa INPS ...-sede di ... Via ... n. ... - CAP ...
 - posizione/i assicurativa INAIL ... Numero PAT ... sede di ... Via ... n. ... - CAP
 - b) non essere incorso nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa
 - c) essere in regola con tutti gli assolvimenti previsti dai Dlgs n. 196/2003 e D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.
9. Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale ed in bollo a spese del contraente e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale

n.3 "Genovese"

Il Commissario Straordinario

(Dott. Luciano GRASSO)

Fondazione Salvatore Maugeri

Clinica del Lavoro e della Riabilitazione

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Per il Legale Rappresentante

Prof. Gualtiero Brugger

Il Delegato

Dott. Paolo Sessarego

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Prestazioni erogabili)

ARTICOLO 4 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

ARTICOLO 5 (Sistema tariffario)

ARTICOLO 6 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, modalità di effettuazione dei controlli)

ARTICOLO 7 (Posti contrattualizzati e Criteri di remunerazione)

ARTICOLO 9 (Pagamenti)

ARTICOLO 11 (Controversie)

ARTICOLO 12 (Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

Azienda Sanitaria Locale

n.3 "Genovese"

Il Commissario Straordinario

(Dott. Luciano GRASSO)

Fondazione Salvatore Maugeri

Clinica del Lavoro e della Riabilitazione

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Per il Legale Rappresentante

Prof. Gualtiero Brugger

Il Delegato

Dott. Paolo Sessarego

ALLEGATO N.A1

PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASL 3 GENOVESE E FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' RIABILITATIVE

PREMESSO

- che nel territorio della ASL 3 sono attivi due Poli riabilitativi: uno pubblico, operante all'interno dell'Ospedale "La Colletta" e un secondo privato convenzionato con specifico accordo contrattuale ex artt.8 bis ed 8 quinquies D.lgs.502/92 e s.m.i., di cui il presente protocollo d'intesa è parte integrante e sostanziale, per il periodo 1.01.2016-31.12.2016, gestito dalla Fondazione ed operante presso l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi;
- che esiste l'interesse per la promozione e l'integrazione funzionale fra i due Poli al fine di poter disporre di strumenti omogenei e condivisi di assistenza riabilitativa e promuovere un lavoro di ricerca clinica e organizzativa per la migliore definizione dei processi, della loro appropriatezza, della loro efficacia e della loro gestione economica lungo il percorso riabilitativo;
- che, visti i positivi risultati della collaborazione, formalizzata con deliberazione n. 1445 del 24.12.2008 dell'ASL 3 Genovese, le parti intendono proseguirla, per tutto il periodo 1.01.2016-31.12.2016 ed anzi ampliarla al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio di ricerca in riabilitazione dei due Poli suddetti orientandolo al recupero globale della persona;

Tutto ciò premesso e ritenuto le parti convengono quanto segue

ART. 1 – Oggetto

Le Strutture Riabilitative citate in premessa intendono confermare, secondo le medesime modalità operative della collaborazione avviata con deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 1445 del 24.12.2008, la condivisione:

- a) dei criteri di appropriatezza per l'accoglienza in degenza riabilitativa;
- b) dei processi relativi alla gestione del paziente con esiti di patologia ortopedica, in particolare del soggetto anziano con esiti di chirurgia ortopedica, con particolare attenzione ai criteri clinici gestionali che giustificano il ricovero ed il tempo di degenza;
- c) dei processi relativi alla gestione del paziente con esiti di lesione del Sistema Nervoso, con particolare attenzione alle evidenze relative alla scelta delle tecniche di recupero ed alla individuazione dei criteri prognostici a lungo termine nei soggetti con esiti di cerebrolesione.

e novano, con il presente protocollo d'intesa, i contenuti di detta collaborazione a decorrere dall'1.01.2016 e fino al 31.12.2016, secondo le nuove modalità previste dal presente protocollo d'intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale sub A1 all'accordo contrattuale di cui in premessa.

All'interno di tale collaborazione, con l'obiettivo di attivare processi controllati di continuità assistenziale in postacuzie, le parti intendono in particolare verificare se l'utilizzo sperimentale di n.20 dei posti letto degenziali oggetto dell'accordo contrattuale di cui in premessa, presso la Fondazione Maugeri (in aggiunta ai letti già identificati presso l'ospedale La Colletta), dedicati ai pazienti con esiti di chirurgia ortopedica provenienti dalla Struttura Complessa Ortopedia del Presidio Ospedaliero Unico dell'ASL 3 Genovese, possa permettere di garantire sia maggiore efficacia sia efficienza all'offerta assistenziale riabilitativa.

ART. 2 – Obiettivi

L'obiettivo dell'ASL 3 Genovese in questo progetto è l'individuazione di criteri di appropriatezza per l'attivazione di percorsi di continuità assistenziale anche in relazione alle Aziende Ospedaliere operanti sul territorio.

In particolare si intende verificare se l'attivazione di tali processi sperimentali sia in grado di prevenire l'insorgenza di fattori di decadimento funzionale responsabili del prolungamento dei tempi di recupero nella fase postacuzie.

L'ASL 3 Genovese coinvolge le SS.SS. di Medicina Fisica e Riabilitativa del Territorio per la definizione, di concerto con i Responsabili dei Poli siti presso l'ospedale "La Colletta" di Arenzano e l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi, dei criteri di appropriatezza dei ricoveri e di selezione dei pazienti da avviarsi al ricovero in riabilitazione intensiva degenziale, ovvero in regime di recupero ambulatoriale.

In questo quadro di collaborazione l'ASL 3 e la Fondazione Maugeri verificheranno la capacità descrittiva degli indicatori di processo/esito emersi dallo studio progetto IPER 2 di A.R.S. Liguria concluso nel corso del 2014.

Al fine di consentire la creazione di un futuro "Percorso Riabilitativo di Recupero-Stabilizzazione in post acuzie dei pazienti con esiti di ictus" (come indicato da ARS Liguria con nota prot n 6829 del 4/09/2014 (prot Asl 3 n. 118503 del 11/09/2014), il sistema dei suddetti indicatori verrà applicato a questa casistica inerente i ricoveri effettuati dalla Fondazione Maugeri, e dall'Ospedale "La Colletta" di Arenzano.

L'analisi dei dati provenienti dal progetto consentirà di attivare azioni di Audit clinico all'interno dei due poli utili al miglioramento dell'offerta.

ART. 3 – Norme applicabili

Alle attività espletate in forza del presente protocollo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti per il periodo 1.01.2016-31.12.2016 ed al quale il presente protocollo è allegato sub A1.

Azienda Sanitaria Locale
n.3 "Genovese"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Luciano GRASSO)

Fondazione Salvatore Maugeri
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Per il Legale Rappresentante
Prof. Gualtiero Brugger
Il Delegato
Dott. Paolo Sessarego

ALLEGATO N.A2

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA ASL 3 GENOVESE E FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E SPECIALISTICHE A FAVORE DI RICOVERATI PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DALLA FONDAZIONE PRESSO L'EX OSPEDALE CIVILE DI GENOVA NERVI

PREMESSO

- che nel territorio della ASL 3 è attivo un polo riabilitativo privato convenzionato con specifico accordo contrattuale ex artt.8 bis ed 8 quinquies D.lgs. 502/92 e s.m.i., di cui il presente protocollo d'intesa è parte integrante e sostanziale, per il periodo 1.01.2016-31.12.2016, gestito dalla Fondazione ed operante presso l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi;
- che, ai sensi delle previsioni dell'art.12 del contratto approvato con deliberazione n. 1836 del 30.6.2000 dell'ASL 3 Genovese, come richiamato dal suddetto accordo contrattuale, la Fondazione può avvalersi di prestazioni di diagnostica e consulenza specialistica a favore dei propri degenti erogata attraverso i laboratori analisi, di radiologia e gli ambulatori di specialistica presenti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese, secondo modalità da concordarsi tra le parti;
- che, visti i positivi risultati della collaborazione, formalizzata con deliberazione n. 3 del 19.1.2011 dell'ASL 3 Genovese, le parti intendono proseguirla, per tutto il periodo 1.01.2016-31.12.2016, di durata dell'accordo contrattuale, novando come segue, con il presente protocollo operativo, i contenuti di detta collaborazione a decorrere dall'1.01.2016 e fino al 31.12.2016.

Tutto ciò premesso e ritenuto le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

L'ASL 3 si impegna ad assicurare le prestazioni di diagnostica e consulenza specialistica di cui in premessa, a favore dei degenti del Centro Medico di Nervi della "Fondazione Salvatore Maugeri" - Via Missolungi, 14 - Genova Nervi, attraverso i propri laboratori analisi, di radiologia ed ambulatori di specialistica siti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese.

L'ASL 3 provvederà di concerto con la Fondazione Salvatore Maugeri a definire, per le prestazioni strumentali RMN, TAC e ECODOPPLER degli arti inferiori, dei percorsi destinati ai pazienti ricoverati presso la Struttura.

ART. 2 - Modalità di esecuzione

L'ASL 3, attraverso i suoi laboratori, effettuerà analisi su campioni inviati dalla Fondazione relativi a pazienti ricoverati presso il Centro Medico gestito dalla Fondazione di Nervi, ovvero prestazioni di diagnostica strumentale radiologica sugli stessi pazienti. Altresi l'ASL 3 effettuerà, qualora richieste, le consulenze specialistiche relativamente alle branche presenti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese.

Le prestazioni di che trattasi saranno espletate dal personale operante nelle succitate strutture dell'ASL 3 esclusivamente durante il normale orario di lavoro.

ART. 3 - Remunerazione

La Fondazione si impegna a corrispondere per le prestazioni in argomento le tariffe previste dal tariffario di cui al D.M. 22/7/96 e s.m.i., attualmente in vigore ed adottato con provvedimento della Regione Liguria (DGRL n. 5570 del 30/12/97).

Dette tariffe vengono adeguate ai sensi della DGRL 957 del 30/07/2013 di recepimento del D.M. 18 ottobre 2012 e relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con decorrenza dal 1 ottobre 2013.

L'Azienda si riserva altresì di adeguare tali tariffe sulla base dei decreti di aggiornamento emanati dal Ministero e recepiti dalla Regione Liguria.

ART. 4 - Modalità di pagamento

Per l'addebito delle prestazioni di cui sopra, l'Azienda emetterà fatture trimestrali che la Fondazione Salvatore Maugeri si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

ART. 5 - Durata

Il presente protocollo decorre dal 01/01/2016 e scadrà il 31/12/2016 contestualmente all'accordo contrattuale di cui è allegato parte integrante e sostanziale sub A2.

Esso nova e sostituisce le previsioni di cui alla convenzione formalizzata con deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 3 del 19.1.2011.

ART. 6 – Norme applicabili

Alle attività espletate in forza del presente protocollo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti per il periodo 1.01.2016-31.12.2016 ed al quale il presente protocollo è allegato quale parte integrante e sostanziale sub A2.

Azienda Sanitaria Locale
n.3 "Genovese"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Luciano GRASSO)

Fondazione Salvatore Maugeri
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Per il Legale Rappresentante
Prof. Gualtiero Brugger
Il Delegato
Dott. Paolo Sessarego